

STATUTO

Unione Italiana di Educazione degli Adulti

UNIEDA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E STORIA ASSOCIATIVA

È costituita tra le associazioni di promozione sociale, enti di volontariato e gli enti di terzo settore l'“**Unione Italiana di Educazione degli Adulti**”, in breve **UNIEDA**, di seguito denominata “*Unione*”. L'Unione è la denominazione assunta dalla Federazione Italiana per l'Educazione Continua - FIPEC ed assolve alle attività ed alle funzioni sostenute dalla FIPEC sin dalla sua costituzione il 10 luglio 1998 con atto costitutivo Repertorio n. 184.479 Raccolta n. 9450 e modificato il 22 novembre 2006, repertorio 12.065, raccolta n. 3.133 (atto del notaio Alfonso Colucci in Roma).

All'Unione possono aderire Enti pubblici e privati, Fondazioni, Enti, Cooperative, Onlus e altri organismi impegnati nell'educazione per tutto il corso della vita, comprese le Università Popolari e le Università della Terza Età.

L'Unione è un'associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000 (iscritta al registro nazionale al n. 63 in data 6 maggio 2003).

ART. 2. - SEDE

La sede legale dell'Unione è nella città di Roma. L'Unione può aprire sedi operative e di rappresentanza in Italia ed all'estero.

ART. 3. FINALITA'

L'Unione si propone di contribuire alla crescita sociale e civile, allo sviluppo della capacità critica, alla formazione di autonomia progettuale ed intellettuale delle persone, per accrescere la consapevolezza dell'esercizio dei diritti, della responsabilità e della solidarietà.

L'Unione si adopera per organizzare e qualificare il sistema educativo nazionale, quello della formazione permanente e continua, attraverso gli enti di terzo settore, le associazioni di promozione sociale, gli Organismi di volontariato, le associazioni di promozione sportiva, le associazioni extra scolastiche dirette alla persona, le Università Popolari, le Università della terza età ed iniziative che realizzano il diritto allo studio di tutte le persone, in rapporto ai bisogni e alla domanda di apprendimento permanente provenienti dai lavoratori, dai giovani, dalle donne, dagli anziani e dai pensionati.

L'Unione costruisce il suo progetto facendo vivere un costante rapporto aperto, stimolante, critico, propositivo ed organizzativo con il mondo del lavoro, con la società civile, con gli operatori culturali e con le istituzioni ad ogni livello.

L'Unione promuove e realizza attività formative nei confronti del personale della Scuola pubblica (insegnanti e personale ATA).

L'Unione è fonte propositiva ed integrata con la Rete Associativa Nazionale ITALIA EDUCATIVA.

L'Unione promuove la crescita individuale e civile delle persone valorizzando la ricerca delle migliori competenze professionali, civili, psicologiche e sociali.

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

L'UNIEDA APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati ed ha come oggetto, ai sensi dell'art. 5 del Codice del terzo settore (CTS) lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d del CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lettera e del CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f del CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g del CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h del CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera h del CTS);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k del CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l del CTS);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m del CTS);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera n del CTS);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera p del CTS);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r del CTS);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t del CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u del CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v del CTS);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera w del CTS);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z del CTS).

Inoltre, l'Unione svolge la funzione di:

- coordinamento ed indirizzo nei confronti delle Università Popolari, degli Enti associati e degli aderenti;
- promozione nella costituzione di nuove Università Popolari;
- servizi legali e tributari;
- formazione dei docenti e del personale della Scuola e degli Enti associati;
- informazioni utili alle attività e scambio di esperienze;
- rappresentanza degli associati nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private a livello nazionale ed internazionale;
- promozione di iniziative culturali, legislative, di ricerca allo scopo di qualificare e rafforzare le Università Popolari;
- pubblicazioni di studi e ricerche;
- produzione di materiali, stampati ed audiovisivi di carattere culturale e didattico.

L'Unione per il raggiungimento dei suoi scopi sociali stabilisce rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, protocolli di intesa e Associazioni temporanee di scopo, con Enti pubblici e privati.

L'Unione può promuovere e partecipare alla costituzione di Fondazioni, Centri Studi, Istituti scientifici, Enti e Società che siano consoni alle sue finalità e scopi, autonomia e peculiarità.

ART. 5 - SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell'Unione le Associazioni nazionali, le Associazioni locali, i consorzi di Associazioni locali, le Università Popolari, le Università della Terza Età, che hanno interesse alla sua attività o che comunque desiderano sostenerla e ne condividono le finalità associative. Sull'accoglimento della domanda delibera inappellabilmente l'Assemblea sentito il Consiglio Nazionale. Possono altresì essere soci gli enti pubblici e privati che ne facciano richiesta e gli enti che si richiamano allo Statuto dell'Unione e ne accettano le finalità mediante articolo specifico del proprio Statuto.

ART. 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno diritto di frequentare la sede dell'Unione e di partecipare a tutte le sue iniziative.

Gli Associati sono tenuti al pagamento delle quote annuali nella misura fissata di anno in anno dall'Assemblea generale dei soci ed a prestare, nei limiti delle proprie responsabilità, la propria opera per lo sviluppo dell'attività sociale ed il conseguimento delle finalità dell'Unione. Gli associati sono componente attiva dell'Unione e partecipano a tutti gli atti previsti dal presente statuto nell'ordine di un rappresentante ad ente nell'ambito

dell'assemblea generale. Sono previste deleghe secondo le norme del CTS.

Le modalità del mandato a rappresentare gli associati sono oggetto del regolamento promulgato dall'Assemblea generale.

ART. 7 - CERTIFICAZIONE DI APPARTENENZA ED AFFILIAZIONE

L'Unione rilascia agli Enti in regola con le quote ed i contributi associativi il Certificato di Appartenenza e di Affiliazione che ha lo scopo di dimostrare la serietà e la qualità delle attività ad uso delle disposizioni e delle leggi vigenti.

ART. 8 - RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa, per rifiuto motivato del rinnovo dell'affiliazione da parte degli organismi dirigenti, per espulsione qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità dello Statuto.

L'Associato può recedere dell'Unione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno oppure con comunicazione effettuata con posta certificata. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale e convalidata dall'assemblea generale.

ART. 9 - ORGANISMI DELLA UNIONE

Sono organismi dell'Unione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Nazionale;
- la Direzione Nazionale;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli enti associati. Essa si riunisce almeno una volta l'anno ed ha le seguenti funzioni:

- eleggere i membri del Consiglio Nazionale;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare sugli adeguamenti statutari;
- deliberare sullo scioglimento dell'Unione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione;
- approvare il rendiconto annuale.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda, convocata almeno 24 ore dopo la prima, con qualunque numero di soci presenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni su richiesta di almeno dieci Soci o 5 dei membri del Consiglio Nazionale.

ART. 11 - CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale eletto dall'Assemblea dei soci ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea;
- eleggere tra i suoi membri la Direzione Nazionale;
- eleggere il Tesoriere;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

Il Consiglio Nazionale è convocato almeno 2 volte l'anno con lettera (e-mail semplice o posta certificata) inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente più anziano d'età. Il Consiglio Nazionale è composto fino ad un massimo di 25 membri secondo la determinazione dell'Assemblea.

I membri del Consiglio Nazionale restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o più membri, gli altri provvedono a sostituirli.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano d'età.

Il Consiglio Nazionale:

- amministra il patrimonio della Unione;
- predispone il rendiconto economico e la relazione sull'attività svolta;
- predispone il programma di attività;
- approva i regolamenti del personale dell'Unione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea;
- su proposta della Direzione Nazionale delibera sull'ammissione di nuovi Associati. Al Consiglio Nazionale partecipano il Tesoriere e i Membri del Collegio dei Revisori senza diritto di voto.

ART. 12 - DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale, resta in carica cinque anni, è l'ufficio di coordinamento e di indirizzo delle politiche dell'Unione. È composta da massimo 11 membri e comprende il Presidente e i Vicepresidenti. Partecipano alle riunioni il Tesoriere ed i membri del Collegio dei revisori.

ART. 13 - II PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale, resta in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Unione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- rappresenta l'Unione nei confronti degli organismi politici;

- presiede e convoca l'Assemblea;
- presiede e convoca il Consiglio Nazionale e la Direzione Nazionale;
- assume, di concerto con i Vicepresidenti, i collaboratori, il personale dell'Unione e stipula i contratti di consulenza;
- nomina procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente più anziano di età.

ART. 14 - TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Nazionale, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli ha la responsabilità dei fondi ed il compito di controllarne le erogazioni nell'ambito del preventivo di gestione. Il Tesoriere provvede all'amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione del rendiconto economico approvato dall'Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale. Prepara annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Nazionale e all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente e due Supplenti. I membri del Collegio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Collegio:

- controlla l'amministrazione del patrimonio della Unione;
- accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale della Unione;
- informa l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.

ART. 16 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dalle quote dei soci;
- b) dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà dell'aps e siano destinati ai fini statutari;
- c) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

- a) dalle quote annuali dei soci fondatori, ordinari, sostenitori e partecipanti;
- b) da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

ART. 17 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Nazionale che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale

di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, saranno destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, in favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità all'art. 3, lett. b) della Legge n. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione non ha fine di lucro.

È fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dei proventi delle attività, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELLA UNIONE

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione della UPTER e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti all'assemblea appositamente convocata.

Il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti di terzo settore, associazioni, comitati, fondazioni od enti ecclesiastici aventi finalità analoghe a quelle dell'aps.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Le controversie tra Associazioni e Unione sono sottoposte al giudizio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Consiglio Nazionale, uno nominato dall'Associato interessato ed il terzo nominato dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Gli arbitri decidono a maggioranza secondo equità, senza l'osservanza di particolari formalità, previo tentativo di conciliazione, con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa relativa al d.lgs 117/2017 Codice del terzo settore e alla legge vigente. Competente per eventuali altre controversie è il Foro di Roma.